

PROVVEDIMENTO N. 2664 DEL 17 DICEMBRE 2008

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA l'opportunità, per esigenze di semplificazione, di eliminare l'obbligo per gli intermediari di trasmettere annualmente all'ISVAP le dichiarazioni relative alla sussistenza della copertura assicurativa della polizza di responsabilità civile professionale;

ADOTTA
il seguente Provvedimento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 37 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 37 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "*della polizza di assicurazione della responsabilità civile*" sono inserite le parole: "*, salvo i casi di polizze pluriennali,*" e le parole: "*ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4*" sono soppresse;
 - b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "*della polizza di assicurazione della responsabilità civile*" sono inserite le parole: "*, salvo i casi di polizze pluriennali,*" e le parole: "*ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4*" sono soppresse;
 - c) il comma 4 è soppresso.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)